

# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 28/01/2021 N. 8

**CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019) - DISPOSIZIONI  
OGGETTO: TRANSITORIE**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto**, del mese di **gennaio**, alle ore **17.00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO VINCENZO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DI VAIA LUIGI	VICESINDACO	SI
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
FERRANDINO CIRO	ASSESSORE	SI
BUONO LIVIANA NICOLETTA	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Ciampi.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta n. 2 del Responsabile del Servizio 10 del Comune di Ischia i cui contenuti sono di seguito riportati:

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi 816 e seguenti “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella citata legge 160/2019, articolo 1 commi 837 e seguenti “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;
- in assenza di interventi normativi modificativi, il c.d. Canone unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale, disposto dai commi 816-847 della legge 160/2019) entra in vigore dal 01 gennaio 2021, con la contestuale decadenza dei previgenti prelievi;
- ai sensi del comma 817 del medesimo articolo 1 legge 160/2019 “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

**CONSIDERATO CHE:**

- non sono state finora recepite le richieste avanzate da ANCI, IFEL ed ANUTEL, di prorogare al 2022 l'istituzione del nuovo canone o di prevederne l'istituzione facoltativa, nonostante siano stati rappresentati in sede politica e tecnica rilevanti criticità fra cui la necessità di introdurre correttivi alle norme istitutive, che nell'attuale formulazione rischiano di produrre gravi incertezze applicative e contenziosi, nonché la difficoltà, nell'attuale contesto, ancora segnato dall'emergenza COVID-19 e da rilevanti problematiche socio-economiche;
- l'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'introduzione di una disciplina regolamentare (comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019) per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, operazione estremamente complessa, stante la varietà dei presupposti

impositivi e la necessità di coinvolgere diversi Servizi all'interno dell'Amministrazione Comunale;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 9 ter, comma 2, del D.L. 137/2020 “Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
- ai sensi dell'art. 9 ter, comma 3, del D.L. 137/2020 “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019”;

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151 del d. lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che differisce al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;
- La nuova proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del

13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali.

**RITENUTO,**

nelle more dell'approvazione di specifiche disposizioni regolamentari e tariffarie, di disciplinare in misura essenziale il periodo di transizione fra i diversi regimi, facendo salve le procedure di autorizzazione e concessione, nonché le norme regolamentari e tariffarie, vigenti al 31/12/2020 e prevedendo al termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, l'adempimento del pagamento annuale e di eventuale conguaglio, per le fattispecie già oggetto di versamento;

**RILEVATO CHE**

il presente provvedimento non ha riflessi sulla quantificazione delle entrate, che saranno specificamente disciplinate in successiva sede di definizione regolamentare e tariffaria, e non comporta criticità in termini di liquidità per l'Ente;

**ATTESO**

il carattere di trasversalità e di urgenza del presente provvedimento, che investe diverse Servizi dell'Ente, interessati dal rilascio di concessioni ed autorizzazioni e dalla riscossione delle relative entrate;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** lo Statuto comunale;


Con voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii;
2. di approvare la proposta di Delibera n. 2 del Responsabile del Servizio 10 del Comune di Ischia facendola propria ad ogni effetto;
3. di disciplinare, nelle more dell'approvazione di specifiche disposizioni regolamentari e tariffarie, il periodo di transizione fra i diversi regimi, facendo salve le procedure di autorizzazione e concessione, nonché le norme regolamentari e tariffarie, vigenti al 31/12/2020 e prevedendo al termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, l'adempimento del pagamento annuale e di eventuale conguaglio, per le fattispecie già oggetto di versamento.
4. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa ai Servizi interessati ed al concessionario del Servizio di accertamento e riscossione di Imposta Comunale sulla Pubblicità,

Diritti sulle Pubbliche Affissioni e COSAP. Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire gli adempimenti relativi;

5. di dichiarare il presente deliberato, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs 267/00 e ss.mm.ii., previa votazione separata ad esito unanime.



# CITTÀ DI ISCHIA

## Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111  
*protocollo@pec.comuneischia.it*

### SERVIZIO 10

#### PROPOSTA DI GIUNTA N. 2 DEL 28/01/2021

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019) - DISPOSIZIONI  
TRANSITORIE**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

28/01/2021

Il Responsabile  
Salvatore Marino / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



# CITTÀ DI ISCHIA

## Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111  
*protocollo@pec.comuneischia.it*

### SERVIZIO 10

#### PROPOSTA DI GIUNTA N. 2 DEL 28/01/2021

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

28/01/2021

Il Responsabile del Servizio  
Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)

**COMUNE DI ISCHIA  
PROVINCIA DI NAPOLI**

**COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 28/01/2021**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to Dott. Vincenzo Ferrandino

Il Segretario Generale  
f.to Dott. Francesco Ciampi

**PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che in data odierna la presente deliberazione è stata registrata nel registro delle pubblicazioni per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. 3758 in data 29 GEN. 2021 ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale  
f.to Dott. Francesco Ciampi

**ESECUTIVITA'**

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28 GEN 2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

Ischia, 29 GEN. 2021

Il Segretario Generale  
f.to Dott. Francesco Ciampi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ischia, 29 GEN. 2021



Il Segretario Generale  
Dott. Francesco Ciampi

